

**PROCEDURA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL
PARLAMENTO EUROPEO, DI ARCHIVI PRIVATI DEI DEPUTATI ED
EX DEPUTATI**

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL 10 MARZO 2014

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il regolamento, in particolare l'articolo 23, paragrafi 2 e 3,
- vista la decisione del 10 marzo 2014 sul trattamento degli archivi dei deputati ed ex deputati al Parlamento europeo,
- visto l'accordo quadro di partenariato concluso il 17 gennaio 2008 fra il Parlamento europeo, la Commissione europea e l'Istituto universitario europeo di Firenze (in appresso "IUE") sul trasferimento di documenti accumulati dai deputati al Parlamento europeo nel corso del loro mandato (in appresso "accordo quadro di partenariato") e in particolare il suo articolo 3,
- vista la decisione del Segretario generale del 25 ottobre 2013 sulle modalità di applicazione delle norme relative alla gestione dei documenti,

PREMESSO CHE:

1. In conformità della decisione dell'Ufficio di presidenza del 4 luglio 2011, il Parlamento europeo acquisisce archivi personali dei deputati e degli ex deputati al fine di salvaguardarli e di favorire, mediante la loro pubblicazione, una descrizione approfondita della storia europea.
2. L'acquisizione è stata disciplinata nel quadro di una procedura di invito a manifestare interesse che comporta una selezione sulla base di diversi criteri (funzioni esercitate, valori tematici o storici, equilibrio politico o geografico).

Tuttavia, un'esigenza di parità di trattamento impone di riconoscere a tutti i deputati ed ex deputati al Parlamento europeo il diritto al versamento e alla conservazione dei loro archivi presso l'Istituzione, riservando un trattamento più approfondito (che comprende la scansione, la descrizione, l'inserimento in una base di dati e la messa a disposizione online) agli archivi di valore storico particolarmente elevato.

Il regolamento del 4 luglio 2011 richiede pertanto una revisione che preveda il diritto di ogni deputato o ex deputato al Parlamento europeo di depositare presso gli archivi storici del Parlamento europeo i propri archivi accumulati nel corso del mandato, mentre la procedura di valutazione è limitata ai soli archivi depositati in vista di un trattamento più approfondito. Il regolamento riveduto sancisce queste modifiche (in particolare gli articoli 3 e 4), lasciando invariato il quadro regolamentare stabilito nel 2011 (con alcune modifiche di carattere amministrativo o redazionale).

DECIDE

Articolo 1

Oggetto

Obiettivo della presente decisione è fissare i criteri e le procedure di acquisizione e trattamento dei documenti che i deputati e gli ex deputati desiderano depositare presso il Parlamento europeo (o presso l'IUE, se così deciso).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) documenti/fondi d'archivio: ogni documento, fotografia, registrazione (su qualsiasi tipo di supporto) prodotto o ricevuto dal deputato in questione nel corso di uno o più mandati al Parlamento europeo; prima del deposito presso il Parlamento europeo, i documenti in questione non formavano parte degli archivi storici del Parlamento europeo ma rappresentavano archivi privati costituiti nel corso del mandato;
- b) deputato: il deputato o ex deputato al Parlamento europeo che chiede il trasferimento dei suoi archivi al Parlamento europeo o il suo rappresentante o successore legale;
- c) depositante: il deputato o ex deputato che chiede il trasferimento dei suoi archivi al Parlamento europeo o il suo rappresentante o successore legale.

TITOLO I

Deposito di documenti presso il Parlamento europeo

Articolo 3

Principi e procedura di deposito

1. Un deputato può affidare in ogni momento al Parlamento europeo i documenti accumulati durante il suo mandato a fini di conservazione.
2. Il Parlamento europeo seleziona i documenti che si prestano ad essere trattati ulteriormente, secondo la procedura definita all'articolo 4, in base ai seguenti criteri:
 - criterio funzionale: documenti di deputati che hanno ricoperto un incarico presso l'istituzione (membri dell'Ufficio di presidenza, Questori, presidenti di un gruppo politico, presidenti di commissione o presidenti di delegazione);
 - criterio tematico: documenti che presentano un interesse tematico o storico, connessi a procedure legislative o ad attività parlamentari essenziali, nelle quali il deputato ha rivestito un ruolo particolare.

3. Ai fini del trattamento non si prendono in considerazione i seguenti documenti, a meno che non siano essenziali per la struttura del fascicolo:

- documenti già depositati o distribuiti all'interno del Parlamento;
- documenti già pubblicati dal deputato o disponibili attraverso altre fonti;
- documenti soggetti al diritto d'autore di terzi.

4. A tal fine l'Unità degli archivi storici fornisce al deputato che ha manifestato interesse un modulo standard sul quale il deputato indica:

- il volume e la natura dei documenti,
- il periodo al quale si riferiscono i documenti (corrispondente al periodo del suo mandato o al periodo in cui ha ricoperto un incarico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino),
- l'intenzione di procedere al deposito permanente presso il Parlamento europeo oppure al deposito temporaneo a fini di trattamento,
- l'autorizzazione del deputato al trattamento e alla pubblicazione dei documenti e dei dati personali ivi contenuti, inclusa la trasmissione da parte del Parlamento, se così deciso, dei documenti all'IUE,
- *per la valutazione tematica*, il tema o i temi di interesse storico cui si riferiscono i documenti.

5. La trasmissione fisica dei documenti al Parlamento per il relativo deposito è garantita dal Parlamento europeo.

6. I documenti versati sono depositati, previa conclusione di un contratto di deposito tra il depositante e il direttore della Biblioteca, secondo un modello stabilito da quest'ultimo.

7. Il contratto contiene le disposizioni necessarie concernenti:

- i) il trattamento, l'archiviazione e la pubblicazione dei documenti e dei dati personali del deputato (se così deciso, a norma dell'articolo 4);
- ii) la cessione dei diritti di proprietà intellettuale o la relativa licenza;
- iii) il consenso del deputato relativamente a un'eventuale trasmissione all'IUE da parte del Parlamento.

8. Con il deposito, il depositante autorizza il Parlamento europeo a gestire e a trattare i documenti conformemente alle procedure di archiviazione (definizione di un piano di classificazione, cernita, descrizione dei materiali, conservazione ed elaborazione di un inventario dettagliato, indicizzazione, digitalizzazione) nonché ad utilizzarli, eventualmente, a fini storici (pubblicazioni, ecc.).

9. Il depositante ha diritto a consultare i documenti, a ottenerne copie gratuitamente e alla restituzione degli originali dopo il trattamento.

10. L'accesso ai documenti trattati è disciplinato dalle pertinenti disposizioni, in particolare dal regolamento (CE) n. 1049/2001¹ e dal regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83².

11. L'ordinatore esercita la funzione di garante dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001³ e applica le procedure necessarie, ai sensi di detto regolamento, in relazione al trattamento dei dati personali.

Articolo 4

Procedura di valutazione in vista di un trattamento approfondito

1. Al fine di stabilire quali archivi siano passibili di trattamento (oltre alla semplice conservazione), il direttore della Biblioteca designa un comitato di valutazione (in appresso "il comitato") composto da almeno tre persone che rappresentano perlomeno due direzioni generali del segretariato del Parlamento europeo, il quale esamina la totalità degli archivi versati dopo l'ultima procedura di valutazione.

2. Per ciascuna procedura di valutazione il comitato elabora una relazione tecnica che include:

- a) una descrizione dei documenti proposti (in termini di contenuti, quantità in metri lineari, confidenzialità, ecc.);
- b) una valutazione tecnica dei documenti sulla base dei criteri enunciati all'articolo 3 nonché della loro pertinenza nel contesto del periodo in questione a seguito, se necessario, di un sopralluogo;
- c) il valore aggiunto dei documenti rispetto a documenti già presenti negli archivi;
- d) il supporto (cartaceo, elettronico, ecc.);
- f) l'elenco definitivo dei documenti che soddisfano i criteri enunciati agli articoli 3 e 4;
- g) una valutazione dei costi di digitalizzazione, indicizzazione, trattamento e trasporto;
- h) l'elenco finale dei documenti non selezionati e i motivi per cui non lo sono stati.

3. Il comitato presenta la sua relazione tecnica al direttore della Biblioteca e al vicepresidente responsabile.

4. Previa consultazione di un rappresentante dell'Associazione degli ex deputati, il vicepresidente responsabile:

- a) elabora una relazione con un elenco dei documenti da trattare con priorità, tenendo conto di un adeguato equilibrio geografico e politico;
- b) decide, sulla base della relazione di cui alla lettera a), quali documenti saranno trattati o, se del caso, deferisce la relazione all'Ufficio di presidenza per decisione.

¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

² GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1 e successive revisioni.

³ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

5. La decisione precisa se l'Unità degli archivi storici debba trattare direttamente i documenti selezionati o trasferirli all'IUE, in conformità della procedura di cui al titolo II.

Articolo 5
Disposizioni finanziarie

Il Parlamento europeo sostiene le spese per la conservazione e, se necessario, per il trattamento, l'indicizzazione, la digitalizzazione e il trasporto, nonché per la preparazione di un inventario dei documenti depositati.

Articolo 6
Inventario

Il Parlamento europeo pubblica l'inventario dei documenti trattati a norma dell'articolo 4, ferme restando le disposizioni di riservatezza e protezione dei dati personali.

TITOLO II
Trasferimento di fondi d'archivio all'IUE

Articolo 7
Procedura di trasferimento di fondi d'archivio all'IUE

1. Conformemente alla procedura prevista nel presente articolo, il Parlamento europeo effettua il trasferimento all'IUE di fondi d'archivio selezionati affidatigli da ex deputati (fino a un massimo di cinque fondi d'archivio all'anno).
2. A tal fine, il vicepresidente responsabile stabilisce, nella relazione citata all'articolo 4, i fondi d'archivio, selezionati fra quelli proposti a deposito permanente e che non presentano carattere riservato, che sono idonei a un trasferimento all'IUE. Questi documenti (o la loro versione digitalizzata) sono trasmessi all'IUE.
3. Il trasferimento di fondi d'archivio all'IUE deve rispettare le disposizioni di un contratto di deposito concluso tra l'ex deputato, il Parlamento europeo e l'IUE.

Articolo 8
Disposizioni finanziarie

Il Parlamento europeo sostiene i costi relativi al trasferimento di fondi d'archivio presso l'IUE. I costi di conservazione, classificazione ed elaborazione di un inventario dei documenti trasferiti sono a carico dell'IUE.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 9

1. La presente decisione annulla e sostituisce la decisione dell'Ufficio di presidenza del 4 luglio 2011.
2. Una volta entrata in vigore la presente decisione, vengono avviate trattative per modificare il contratto tipo per il deposito di fondi d'archivio presso l'IUE (allegato all'accordo quadro di cooperazione).

Articolo 10

Revisione

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, il vicepresidente responsabile dei servizi bibliotecari presenta all'Ufficio di presidenza una relazione sull'applicazione della presente decisione, previa consultazione di un rappresentante dell'Associazione degli ex deputati. Il vicepresidente responsabile può anche riferire in merito all'Ufficio di presidenza in qualsiasi momento ritenga opportuno.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.